

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE STUDI E RAPPORTI ENTI ISTITUZIONALI

Determinazione n. 150 del 22 APR. 2013

Oggetto: Quantificazione e ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative e la R.S.U. – Anno 2013.

Il Dirigente

- con i poteri conferiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- visti gli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998;
- visto il C.C.N.Q. del 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009 il quale – da ultimo e come già i contratti quadro relativi ai bienni precedenti - al comma 1 dell'articolo 3 conferma il contingente complessivo dei permessi previsto dall'articolo 8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizi e, ai commi 2 e 3 lettera a) statuisce che detti permessi spettano alle R.S.U. nella misura di 30 minuti per dipendente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dall'articolo 4 comma 1 lettera a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio, e dei permessi spettanti alla R.S.U. - nella misura di 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio;
- visto il comma 4 articolo 3 del citato C.C.N.Q. 26 settembre 2008 a norma del quale i permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali sono ripartiti nelle Amministrazioni tra le stesse Organizzazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 9 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del detto C.C.N.Q. 7.8.1998, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale laddove il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, quale risulta alla data del 31 gennaio di ogni anno, mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;
- visto l'articolo 2 comma 6 del C.C.N.Q. 26 settembre 2008 a norma del quale per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009 sono rappresentative nei comparti le Organizzazioni Sindacali indicate nelle specifiche tavole allegate al contratto stesso e cioè, per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali:
 - CGIL FP
 - CISL FPS
 - UIL FPL
- rilevato che il C.C.N.Q. 9 ottobre 2009 di modifica del C.C.N.Q. 26 settembre 2008 – con il quale le parti hanno provveduto alla riduzione dei permessi sindacali ai sensi del D.M. 23 febbraio 2009 di attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. n. 112/08 convertito dalla Legge 133/08 – non ha variato l'entità e la ripartizione dei detti permessi nel Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
- rilevato altresì che il detto C.C.N.Q. 9 ottobre 2009, all'articolo 3, ha statuito che i permessi sindacali di cui si tratta competono anche al CSA Regioni e Autonomie Locali, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della conclusione del giudizio all'epoca in corso;
- vista la lettera dell'ARAN protocollo n. 14500/2012 del 2 aprile 2012 con la quale l'Agenzia comunica a tutti gli Enti del Comparto Regioni e Autonomie Locali che, al fine di dare ottemperanza alla sentenza n. 58899 emessa dal Tribunale di Roma in data 19 maggio 2011, non appellata, è revocata l'ammissione con riserva alle trattative nazionali relative al Comparto stesso e, conseguentemente, ai sensi della vigente normativa contrattuale, il CSA Regioni Autonomie Locali perde la titolarità dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro;
- rilevato che alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in servizio n. 164 dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a qualifiche non dirigenziali;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- dato atto che
 - a) in base al numero di deleghe rilasciate alla data del 31 gennaio 2013 e calcolate sul precedente mese di dicembre, giusta comunicazione interna del Servizio Trattamento Economico del Personale, per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso del requisito della rappresentatività si ottiene il dato associativo indicato, nei valori assoluto e percentuale, nella colonna A della Tabella in calce al presente provvedimento;
 - b) in base ai voti ottenuti dalle Organizzazioni Sindacali nelle ultime elezioni della R.S.U. dei giorni 5 - 7 marzo 2012, si ottiene il dato elettorale indicato, nei valori assoluto e percentuale, nella colonna B della suddetta Tabella;
 - c) ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, è stata calcolata la media tra il dato associativo e quello elettorale, indicata, nel valore percentuale, nella colonna C della Tabella;
 - d) nell'Ente alcune deleghe e alcuni voti sono riferiti all'U.G.L. Funzione Pubblica, Organizzazione Sindacale non rappresentativa a livello nazionale e pertanto non titolare di alcuna prerogativa sindacale;
- considerato che – come chiarito dall'ARAN con la circolare 4 luglio 2003 protocollo numero 5126 avente ad oggetto "Note di chiarimenti sulle clausole degli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi sindacali orari" – il 100% del monte ore aziendale deve essere distribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative e che pertanto si è proceduto al ricalcolo del loro peso riproporzionato al 100% ottenendo il risultato riportato nella colonna D della ripetuta Tabella;

determina

per quanto espresso nel preambolo del presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- 1) di quantificare per l'anno 2013 in 194 ore e 3 minuti il monte ore complessivo di amministrazione dei permessi sindacali di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e della R.S.U.;
- 2) di dare atto che il monte ore di cui al punto che precede è così ripartito:
 - n. 82 ore e n. 00 minuti spettanti alla R.S.U.;
 - n. 112 ore e n. 3 minuti di competenza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative;
- 2) di distribuire il contingente dei permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in proporzione alla rappresentatività percentuale in sede locale, indicata nella colonna D della Tabella in calce al presente provvedimento, nella misura indicata nella successiva colonna E della stessa Tabella;
- 3) di non pubblicare per ragioni di riservatezza la tabella riepilogativa di cui al punto precedente;
- 4) di comunicare a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa ed alla R.S.U. il monte ore dei permessi sindacali di propria competenza per l'anno 2013.

OO.SS.	A		B		C	D	E
	dato associativo (deleghe)		dato elettorale (voti)		media $\frac{A+B}{2}$	media riproporzionata	monte ore
	valore assoluto	valore percentuale	valore assoluto	valore percentuale			
UIL FPL	41	43,1 %	58	38,7 %	40,9%	47,3 %	53 h e 0 m
CISL FPS	22	23,2 %	31	20,7 %	21,9%	25,3 %	28 h e 21 m
CGIL FP	21	22,1%	38	25,3 %	23,7 %	27,4 %	30 h e 42 m
UGL	11	11,6 %	23	15,3 %	13,5%	==	===
Totali	95	100 %	150	100%	86,5 % (100-13,5)	100 %	

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo

